

## PARTE PRIMA

**Leggi e regolamenti regionali**

REGOLAMENTO REGIONALE 15 dicembre 2021, n. 14

**“Integrazione al Regolamento Regionale 25 settembre 2003, n. 11: Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale; richiami vivi per la caccia da appostamento. Allevamenti dei cani da caccia”.**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:**

**VISTO** l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

**VISTO** l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

**VISTO** l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale N° 1692 del 28/10/2021 di adozione del Regolamento;

**EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO****Art. 1****(Integrazione all’art. 6 del R.R. n. 11/2003)**

1. Dopo il comma 5) dell’art. 6 aggiungere il seguente comma:  
5bis) E’ consentito l’utilizzo, come richiami vivi, dei derivati domestici del colombo e dell’anatra, provenienti da allevamento e regolarmente inanellati.

**Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.**

Dato a Bari, addì 15 DIC. 2021

EMILIANO